COMUNE DI MONTECARLO	
Provincia di Lucca	
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA	
SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO I.CALVINO DI SAN	
GIUSEPPE CON ATTREZZATURE SPORTIVE E LOCALI ANNESSI.	
PERIODO	
L'anno duemilaventiquattro (2024) in questo giorno	
() del mese di nella sede municipale,	
TRA:	
- Il Comune di Montecarlo – con sede in Via Roma 56 p.iva	
00197620461 - per il quale interviene la Dott.ssa VALENTINA NINCI	
in qualità di Titolare dell'Area "Servizi al Cittadino"	
E	
- L'Associazione con sede in	
Via	
che sarà per brevità in seguito chiamato "Gestore" rappresentata dal	
proprio legale rappresentante, Sig nato a	
il, domiciliato per la carica in	
<u>;</u>	
Premesso che:	
- con deliberazione della Giunta Comunale n del	
è stato approvato l'Avviso per la manifestazione di	
interesse per l'affidamento della gestione organizzativa della palestra	
scolastica dell'Istituto Comprensivo "I. Calvino" di San Giuseppe con	
attrezzature sportive e locali annessi in orario extra scolastico;	

Pagina n. 1 di 9

- A seguito di quanto sopra è stata presentata, entro la scadenza	
prevista, una sola istanza da parte dell'Associazione	
con sede in	
Via	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
Oggetto della presente convenzione è la gestione, esclusivamente in	
orario extra scolastico, della Palestra "Mylau", dei locali, degli arredi	
e delle attrezzature ad essa annesse, sita presso l'istituto comprensivo	
scolastico "I.Calvino" in San Giuseppe Via di San Giuseppe n.26, per la	
realizzazione delle attività sportive in orario extrascolastico.	
La finalità è quella di regolamentare le modalità di corretto utilizzo	
degli impianti sportivi del Comune da parte delle società sportive	
interessate, con lo scopo di favorirne un uso coerente alle finalità di	
educazione allo sport che le stesse società perseguono senza che,	
perciò, in nessun modo, sia penalizzata la preminente funzione	
educativa cui gli impianti sportivi scolastici sono destinati. A tal	
proposito, è sin d'ora stabilito che la presente convenzione impegna le	
società sportive al rispetto delle disposizioni che la Dirigenza	
dell'Istituto scolastico assumerà in merito, anche relativamente a	
eventuali richieste di uso della palestra in orario extra scolastico.	
Il Gestore si obbliga a concedere, a titolo gratuito e secondo l'uso	
dell'impianto per le necessità didattiche e di educazione sportiva delle	
Scuole, di ogni ordine e grado di Montecarlo.	

Pagina n. 2 di 9

Il Gestore si obbliga a concedere l'impianto al Comune ogni qualvolta	
conseguenti alla rimessa in pristino dell'impianto.	
La convenzione riguarda la gestione degli spazi concessi in uso agli	
utilizzatori della palestra, nell'orario pomeridiano e serale dal lunedì	
alla domenica per allenamenti, gare e attività motoria.	
I locali e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto	
in cui si trovano perfettamente noti al Gestore. che li dichiara idonei ed	
esenti da vizi a presupposto della presente stipulazione.	
ART. 2 – USO DELL'IMPIANTO	
Il Gestore dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto solo per le attività	
sportive assegnate nel rispetto del presente atto, delle norme di	
sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto	
applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo.	
ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE	
La durata della convenzione è fissata in tre anni, dalla data del	
fino al	
Alla scadenza il Gestore è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e	
pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta	
funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di	
risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione	
degli impianti.	
	La convenzione riguarda la gestione degli spazi concessi in uso agli utilizzatori della palestra, nell'orario pomeridiano e serale dal lunedì alla domenica per allenamenti, gare e attività motoria. I locali e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al Gestore. che li dichiara idonei ed esenti da vizi a presupposto della presente stipulazione. ART. 2 – USO DELL'IMPIANTO Il Gestore dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto solo per le attività sportive assegnate nel rispetto del presente atto, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo. ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE La durata della convenzione è fissata in tre anni, dalla data del fino al Alla scadenza il Gestore è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione

La gestione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di analoga	
durata; in tal caso, le parti dovranno concordare l'eventuale rinnovo	
almeno tre mesi prima della scadenza.	
ART. 4 – SUB-UTILIZZO E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO	
Il Gestore potrà subconcedere in tutto o in parte, quanto forma oggetto	
della presente convenzione esclusivamente alle società sportive	
presenti sul territorio comunale, salvo eccezioni da valutare in base alla	
rilevanza sociale, alle finalità e in base alla disponibilità dei locali.	
In ogni caso ogni richiesta dovrà essere valutata e autorizzata	
dall'Amministrazione Comunale.	
Non potranno, altresì, essere supportate innovazioni e modificazioni	
nello stato dell'impianto oggetto della presente convenzione. Il Gestore	
è comunque tenuto ad ottenere preventivamente le eventuali specifiche	
autorizzazioni formali dell'Amministrazione Comunale e delle altre	
Pubbliche Amministrazioni preposte al rilascio dei prescritti atti	
amministrativi.	
La violazione, anche parziale, delle previsioni del presente articolo	
determina la risoluzione di diritto della convenzione in oggetto.	
ART. 5 – ONERI A CARICO DEL GESTORE	
Sono a carico del Gestore i seguenti oneri:	
a) Effettuare gli interventi di pulizia ordinaria dell'impianto, degli	
spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree	
annesse alla palestra, nonché di quelle esterne che consentono	
l'accesso alla medesima per tutta la durata di gestione, compreso il	
periodo estivo;	

Pagina n. 4 di 9

b) Provvedere con propri collaboratori all'apertura e chiusura	
dell'impianto secondo gli orari stabiliti (è fatto divieto di distribuzioni	
delle chiavi dell'impianto agli assegnatari degli spazi);	
c) Garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza	
dell'impianto e dei locali e spazi annessi, compresi quelli ad uso non	
sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati;	
d) Consentire l'utilizzo della palestra e delle attrezzature	
esclusivamente alle società e soggetti espressamente autorizzati;	
e) Consentire l'ingresso ai soli familiari o accompagnatori degli	
atleti, che potranno sostare in attesa della fine della lezione, nel	
rispetto delle norme igieniche e comportamentali;	
f) Vigilare che gli utenti indossino calzature con suole in	
gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;	
g) Garantire la presenza di personale di fiducia durante tutto l'orario	
di apertura dell'impianto. La presenza del responsabile o suo delegato	
è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo	
uso. Il personale incaricato, nell'esercizio delle sue mansioni, dovrà	
essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento che, durante il	
servizio, dovrà essere ben visibile;	
h) Vigilare affinché nelle palestre oggetto della presente convenzione	
non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;	
i) Provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, attrezzature e	
annessi alla fine di ogni giorno di utilizzo;	
j) Restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle	
esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e	

Pagina n. 5 di 9

un'adeguata manutenzione degli attrezzi che dovranno essere	
riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività e,	
comunque in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità	
delle attività scolastiche;	
k) In caso di sub-utilizzo dovrà essere data priorità alle società	
sportive presenti sul territorio comunale, salvo eccezioni da valutare	
in base alla rilevanza sociale, alle finalità e in base alla disponibilità	
dei locali; ogni sub-utilizzo dovrà essere concordato preventivamente	
con l'Amministrazione Comunale;	
1) Effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta,	
m) Comunicare immediatamente per iscritto i danni all'impianto, ai	
locali o alle pertinenze riscontrati all'inizio di ogni turno d'uso;	
n) Rimettere nel primitivo stato quanto sia stato eventualmente	
danneggiato e provvedere alla sostituzione degli attrezzi non	
riparabili;	
o) Vigilare sul rispetto dell'assoluto divieto di fumare all'interno dei	
locali;	
p) Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Gestore solleva il	
Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Gestore	
medesimo e i propri collaboratori.	
q) L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti	
determina la facoltà per il Comune di revocare la presente	
convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di	
richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse	
promuovere.	

Pagina n. 6 di 9

r) La gestione della palestra potrà essere revocata nei seguenti casi:	
1. grave e reiterata mancanza di pulizie;	
2. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi	
igienici, spogliatoi, docce;	
3 . accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o	
derivanti da negligenza.	
ART. 6 – ONERI A CARICO DELL' ENTE PROPRIETARIO	
Sono a carico dell'Ente proprietario	
* gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei	
locali e degli impianti con esclusione di quelli a carico del Gestore,	
come previsto dal precedente art.5;	
* I consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento	
necessarie al funzionamento dell'impianto e dei locali;	
* La fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale	
funzionamento dell'impianto;	
ART. 7 – ONERI A CARICO DEL GESTORE	
Il concedente provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso	
degli spazi nella palestra comunale "Mylau" dal lunedì alla domenica in	
orario pomeridiano e serale, comunque extra scolastico.	
Provvede al controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e	
dell'uso degli impianti, anche nei confronti dell'Istituzione scolastica. A	
tal fine il Gestore è tenuto ad agevolare le visite periodiche che tecnici,	
funzionari o incaricati del Comune cheriterranno di effettuare.	
ART. 8 – RESPONSABILITA'	

Pagina n. 7 di 9

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli	
accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e	
la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva	
responsabilità degli utilizzatori e del gestore, con esclusione di	
qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati.	
In ogni caso il Gestore si intende espressamente obbligato a tenere	
sollevato e indenne il Comune di Montecarlo ed i suoi collegati da tutti	
i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque	
(persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori,	
accompagnatori, direttori di gara,) derivare in dipendenza o	
connessione della gestione dell'impianto e degli accessori, sollevando il	
Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa,	
richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e	
da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della	
convenzione, all'uso dell'impianto e degli accessori.	
A tale scopo il Gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze	
assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di	
responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività	
gestita, per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di	
Montecarlo) a qualunque titolo presenti nell'impianto.	
ART. 9 – INADEMPIMENTO DEL GESTORE	
In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente	
convenzione il Comune di Montecarlo potrà dichiarare la decadenza	
del Gestore con effetto immediato, ed eventualmente esperire azioni	
per il risarcimento dei danni a causati.	

Pagina n. 8 di 9

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente	
convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto	
applicabili e compatibili con la natura dell'atto.	
Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali	
controversie che possano nascere dalla presente convenzione.	
Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra	
per dare corso legale alla convezione, immediate e future, sono a carico	
del Gestore.	
Letto, approvato e sottoscritto.	
PER IL COMUNE	
PER LA SOCIETA'	
Pagina n. 9 di 9	